

**TRIBUNALE DI TRAPANI**  
**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRAPANI**

***PROTOCOLLO DI GESTIONE***  
***DELLE UDIENZE CIVILI DEI PROCEDIMENTI FAMILIARI***

(separazione, divorzio, scioglimento delle unioni civili, affidamento e mantenimento dei figli non uniti in matrimonio) durante il periodo di operatività della legislazione diretta a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID 19.

*Cause familiari insuscettibili di rinvio d'ufficio*

Il decreto legge 17 marzo 2020 n.18/2020 ha previsto misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID -19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento della attività giudiziaria.

In particolare, in esito alla novella di cui all'art.36 del d.l. n.23/0220 sono rinviati d'ufficio a data successiva al giorno 11 maggio 2020 tutti i procedimenti civili, ad eccezione di quelli urgenti specificamente descritti dal comma 3 del menzionato art. 83 d.l. n.18/2020;

Tuttavia il regime di cui alla lettera a del comma 3 della menzionata norma impone la trattazione delle cause nelle quali è in contestazione l'adempimento di "*obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia e i procedimenti urgenti che hanno ad oggetto diritti fondamentali della persona*";

Ebbene, sotto un profilo concettuale rientrano in tale tipologia di cause quelle di cui agli artt.316 bis, 156 comma 6 c.c. e 8 u. c. legge n.898 /1970 che pertanto, non essendo suscettibili di rinvio saranno trattate dal Giudice alle udienze già fissate.

Inoltre, rientrano ontologicamente in tale categoria di cause anche quelle *familiari* che, pur non essendo proponibili attraverso gli istituti sopra indicati, possono assumere rilievo di istanze urgenti, in quanto attinenti ad obbligazioni alimentari proposte in procedimenti contenziosi o di volontaria giurisdizione, ovvero alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e alle condizioni di affidamento di figli quando si trovino in collocamento etero familiare o comunitario o sia segnalata dai Servizi Sociali o documentata dalle parti una condizione di grave disagio degli stessi minori : che in siffatte situazioni la specifica rappresentazione delle urgenze sopra indicate a cura delle parti interessate impone al Giudice di trattare le cause in questione , senza disporre alcun rinvio.

Quanto alla restante gestione delle udienze – sia presidenziali sia istruttorie delle cause familiari in questione nel periodo di vigore della legislazione emergenziale sopra citata e sino al giorno 11 maggio 2020 avranno operatività le seguenti ulteriori intese .

#### TRATTAZIONE SCRITTA

Saranno trattati con la trattazione scritta i seguenti procedimenti:

- udienza presidenziale nella separazione consensuale e nel divorzio congiunto: entro la data fissata nel decreto Presidenziale le parti faranno pervenire una nota congiunta, da esse stesse sottoscritta, con la quale insisteranno nelle intese precisate in ricorso, dando atto della inutilità del tentativo di conciliazione per effetto di una definitiva disgregazione dell'unità familiare.
- udienza ex art. 183 c.p.c. (verifica del contraddittorio, richiesta sentenza non definitiva sullo status, concessione termini 183 VI comma cpc);
- udienza ex art. 184 c.p.c. (ammissione mezzi istruttori), udienza di precisazione delle conclusioni;

- giuramento CTU e qualsiasi udienza di discussione in corso di causa (es. esame CTU);
- udienza di modifica dei provvedimenti provvisori (art 709, 4 comma cpc e art. 4, comma 8, L. 898/1970): poiché la comparizione personale delle parti non è richiesta *ex lege*, l'udienza può avvenire con trattazione scritta;
- Udienze successive alla prima udienza dei giudizi camerali;
- procedimenti ex art. 316 bis c.c.;
- udienze sulle istanze urgenti e cautelari.

In tutti i casi va concessa alle parti la possibilità di depositare note scritte, ulteriori rispetto al ricorso o alle memorie previste dal c.p.c., almeno 8 giorni prima dell'udienza, con le quali ribadire o modificare le loro richieste ovvero chiedere un motivato differimento dell'udienza.

Inoltre, il Giudice valuterà se disporre un ulteriore rinvio fissando o una nuova trattazione scritta o una udienza da remoto o, anche, disponendo la comparizione personale delle parti.

Dalla data dell'udienza decorre il termine per il Giudice per il deposito del provvedimento richiesto.

#### TRATTAZIONE ORDINARIA CON LA PRESENZA FISICA IN UDIENZA

Preliminarmente rimane ferma l'adozione di adeguate misure di prevenzione dal contagio e, quindi, la trattazione di un procedimento per volta in un'aula che consenta di mantenere la distanza adeguata tra le parti del processo, il magistrato ed il suo assistente, nonché la fissazione *ad horas* di ciascun procedimento, in modo da evitare la formazione di assembramenti di parti e di difensori in attesa del proprio turno di udienza.

Saranno trattati in via ordinaria, ossia con la comparizione delle parti, i seguenti procedimenti:

- Udienza presidenziale nel giudizio contenzioso di separazione, divorzio, scioglimento dell'unione civile, procedimenti ex art 709 ter cpc.;
- udienza escussione testi e udienze di ascolto del minore;
- ordini di protezione art. 342 bis cc e 736 bis cpc, procedimenti per alimenti.

In tutti i casi sopra indicati sarà possibile procedere, su richiesta motivata delle parti che pervenga almeno 8 giorni prima dell'udienza fissata, alla trattazione da remoto: con riferimento all'ascolto del minore, l'udienza potrà essere effettuata da remoto soltanto qualora il minore si trovi in una struttura di accoglienza.

Nella calendarizzazione delle udienze deve essere data priorità alle separazioni giudiziali, giusta l'assenza di una regolamentazione interinale.

Vanno poi a parte regolate alcune tipologie di procedimenti le cui udienze possono essere tenute nelle diverse modalità a seconda del caso concreto:

- prima udienza nei giudizi camerale per la regolamentazione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale sui figli nati fuori dal matrimonio.

In questi procedimenti, non è prevista ex lege la comparizione personale delle parti: pertanto all'esito della prima udienza e della discussione delle parti, poi, va emesso un provvedimento provvisorio. Di conseguenza le modalità di trattazione saranno alternativamente, le seguenti:

- con la comparizione fisica delle parti;
- con la trattazione scritta;
- con l'udienza da remoto;

- prima udienza nei giudizi camerale per la modifica dei provvedimenti di regolamentazione delle modalità di esercizio della responsabilità

genitoriale sui figli nati fuori dal matrimonio, nonché per la modifica delle condizioni di separazione, divorzio, unione civile.

In questi procedimenti, non è prevista *ex lege* la comparizione personale delle parti, di conseguenza le modalità di trattazione potrebbero essere, alternativamente, le seguenti:


- con la comparizione fisica delle parti;
- con la trattazione scritta;
- con l'udienza da remoto.

Anche in questi casi, qualora siano stati dati i termini per la trattazione scritta ovvero sia stata fissata l'udienza da remoto, va concessa alle parti la possibilità di depositare note scritte, ulteriori rispetto al ricorso o alle memorie previste dal c.p.c., almeno 8 giorni prima dell'udienza, con le quali ribadire o modificare le loro richieste ovvero chiedere un motivato differimento dell'udienza.


Il Giudice valuterà, quindi, se disporre un ulteriore rinvio fissando una nuova udienza, secondo le modalità che riterrà più opportune.

Trapani 16 aprile 2020

Il Presidente  
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati  
Avv. Salvatore Ciaravino

  
(quinto delega conferita)

Il Presidente del Tribunale  
Andrea Genna



TRIBUNALE DI TRAPANI  
Depositato in Segreteria  
Oggi 16.04.2020  
